

Procedura di segnalazione delle condotte illecite

## **Whistleblowing Policy**

**Fondazione Anffas Coccinella Gialla**

### **Stato delle modifiche**

Revisione	Data	Cap./Par.	Descrizione
<b>0</b>	<b>18/12/2023</b>		<b>Prima emissione</b>

---

## Sommario

<b>1.</b>	<b>OBIETTIVO</b> .....	3
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	3
<b>3.</b>	<b>DESTINATARI (PERSONE LEGITTIME A SEGNALARE VIOLAZIONI)</b> ...	4
<b>4.</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE</b> .....	5
<b>4.1</b>	<b>ADOZIONE, DIFFUSIONE, DIVULGAZIONE A TERZI E AGGIORNAMENTO</b> .....	5
<b>4.2</b>	<b>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	5
<b>4.2.1</b>	<b>Cosa è possibile segnalare</b> .....	5
<b>4.2.2</b>	<b>Cosa NON è possibile segnalare</b> .....	6
<b>4.3</b>	<b>TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE E RELATIVA MODALITA'</b> .....	6
<b>4.3.1</b>	<b>Segnalazione interna</b> .....	6
<b>4.3.2</b>	<b>Segnalazione esterna</b> .....	7
<b>4.3.3</b>	<b>Divulgazione pubblica</b> .....	8
<b>4.4</b>	<b>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	8
<b>4.5</b>	<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	9
<b>4.5.1</b>	<b>Funzioni e poteri del Gestore delle Segnalazioni</b> .....	9
<b>4.5.1.1</b>	<b>Ricezione e verifica preliminare</b> .....	9
<b>4.5.1.2</b>	<b>Valutazione e indagini</b> .....	10
<b>4.5.1.3</b>	<b>Accertamento e chiusura</b> .....	11
<b>4.5.1.4</b>	<b>Collaborazione dei destinatari</b> .....	11
<b>4.6</b>	<b>MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE</b> .....	12
<b>4.7</b>	<b>REPORTING PERIODICO</b> .....	12
<b>4.8</b>	<b>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI</b> .....	12
<b>4.9</b>	<b>ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b> ...	13
<b>4.10</b>	<b>RISERVATEZZA E ANONIMATO</b> .....	13
<b>4.11</b>	<b>DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE</b> .....	14
<b>4.12</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	14
<b>4.12.1</b>	<b>Soggetti autorizzati al trattamento</b> .....	15
<b>4.12.2</b>	<b>Minimizzazione dei dati</b> .....	15
<b>4.12.3</b>	<b>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</b> .....	15
<b>4.12.4</b>	<b>Misure di sicurezza</b> .....	15
<b>4.12.5</b>	<b>Obblighi di riservatezza</b> .....	15
<b>4.12.6</b>	<b>Informative</b> .....	16
<b>5.</b>	<b>ALLEGATI</b> .....	16

## 1. OBIETTIVO

Fondazione Anffas Coccinella Gialla (di seguito anche la “Fondazione”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell’Unione Europea e nazionali e alle norme aziendali.

Tuttavia, va riconosciuto il fatto che ogni ente è soggetto al rischio di azioni scorrette o comportamenti illeciti. È quindi:

- i) dovere della Fondazione adottare le misure adeguate a prevenire tali situazioni e, nel caso in cui non sia stato possibile, a identificarle al fine di porvi rimedio, e
- ii) dovere di ogni destinatario osservare le leggi e le procedure adottate dalla Fondazione e segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti le disposizioni e i principi fondamentali in essi contenuti.

La Fondazione adotta la presente Procedura ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Essa regola l’effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti effettuate ai sensi del D.lgs. 24/2023.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Codice Privacy**: D.lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/18, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **Contesto Lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura nell’ambito delle attività della Fondazione e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **Destinatari**: le persone fisiche indicate al Punto 3 della Procedura;
- **Divulgazioni pubblica**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **D.lgs. 24/2023**: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- **Facilitatore**: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **GDPR**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Gestore**: il soggetto cui è affidata dalla Fondazione la gestione delle segnalazioni interne;
- **Organo Amministrativo**: l’organo direttivo ed esecutivo cui spetta la gestione della Fondazione per l’attuazione delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale, ovvero il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;
- **Procedura:** la presente procedura;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalazione:** l’informazione, scritta o orale, riguardante Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Fondazione, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni;
- **Segnalazione anonima:** le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno messo a disposizione dalla Fondazione
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno messo a disposizione da ANAC;
- **Fondazione:** la Fondazione Anffas Coccinella Gialla;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione e purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Segnalato o Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica e a cui si attribuisce la Violazione o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità della Fondazione (vedi art. 2 del D.lgs. 24/2023).

### 3. DESTINATARI (PERSONE LEGITTIMATE A SEGNALARE VIOLAZIONI)

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche in forma anonima, effettuate dai seguenti Destinatari nell’ambito del Contesto Lavorativo:

- lavoratori subordinati della Fondazione, intesi quali i lavoratori subordinati (sia lavoratori *full-time* che *part-time*), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- volontari e i tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Fondazione;
- Associazione ANFFAS CENTO (che controlla la Fondazione);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Fondazione (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).

La Procedura si applica ai Destinatari nell’ambito del Contesto Lavorativo:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

## 4. MODALITA' OPERATIVE

### 4.1 ADOZIONE, DIFFUSIONE, DIVULGAZIONE A TERZI E AGGIORNAMENTO

La presente Procedura è approvata dall'Organo Amministrativo della Fondazione, che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla, se necessario.

La Procedura verrà diffusa all'interno dell'organizzazione attraverso:

- le bacheche aziendali;
- comunicazione tramite e-mail trasmessa a tutta la popolazione aziendale in forza presso la Fondazione, con l'indicazione del link a cui accedere per consultare la suddetta Procedura;
- in formato elettronico, nel sito internet della Fondazione all'indirizzo: <https://anffascento.it>

L'Organo Amministrativo della Fondazione:

- informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale della Fondazione;
- fermo quanto indicato al capoverso che precede, assicura, per quanto di competenza, la divulgazione della Procedura a tutti i soggetti terzi Destinatari della stessa.

L'iter sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni ed integrazioni della Procedura.

### 4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Segnalazioni che riguardano tutte quelle situazioni in cui il Segnalante agisce a tutela dell'interesse pubblico e/o dell'integrità della Fondazione.

#### 4.2.1 Cosa è possibile segnalare

È possibile inviare segnalazioni relative a illeciti delle quali il segnalante (**whistleblower**) è venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro, che consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  - a. appalti pubblici;
  - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d. sicurezza dei trasporti;
  - e. tutela dell'ambiente;
  - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - h. salute pubblica;

- i. protezione dei consumatori;
  - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

#### 4.2.2 Cosa NON è possibile segnalare

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni inerenti:

*“le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (...), ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro (...) con le figure gerarchicamente sovraordinate”.*

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico e/o dell'integrità della Fondazione.

### 4.3 TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE E RELATIVA MODALITA'

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali di seguito descritti:

#### 4.3.1 Segnalazione interna

Le segnalazioni interne devono essere indirizzate all' Avvocato Daniela Sandri – Studio in via Mascheraio, 6 Ferrara, a cui è stata affidata dalla Fondazione la gestione delle segnalazioni interne. Quelle presentate ad un soggetto diverso dal predetto Gestore devono essere trasmesse dal ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ai sensi della vigente normativa, le segnalazioni possono essere effettuate:

- In forma scritta
- In forma orale

I canali per la segnalazione in **forma scritta** sono quelli di seguito indicati:

1. **Servizio postale** (posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno), indirizza a:  
**Avvocato Daniela Sandri – via Mascheraio, 6 – 44121 Ferrara**  
con la dicitura “riservata personale – Whistleblowing”,
1. **Consegna brevi manu in sede** (in busta chiusa indirizzata a Avvocato Daniela Sandri – via Mascheraio, 6 – 44121 Ferrara, con la dicitura “riservata personale – whistleblowing”): possibilità prevista solo per il personale interno della Fondazione.

In caso di utilizzo del servizio postale oppure in caso di consegna brevi manu, è richiesto che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- La prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- La seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta** che rechi all'esterno la dicitura “riservata personale – whistleblowing”

La segnalazione in **forma orale** si può effettuare attraverso:

- **Linea telefonica**, chiamando il numero 3331901324. Per la segnalazione in forma orale, si utilizza una linea telefonica non registrata e la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Gestore. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione apponendo la propria sottoscrizione; previo consenso del segnalante la telefonata può essere registrata.
- **Incontro diretto** richiesto al Gestore, che dovrà essere fissato entro 10 giorni dalla richiesta da parte del soggetto segnalante.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del predetto Gestore mediante verbale o registrazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro apponendo la propria sottoscrizione

La volontà del segnalante di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla normativa sul whistleblowing sarà implicitamente desunta dall'attivazione delle modalità di segnalazione previste dalla presente procedura. Pertanto, non si rende necessario - in tal caso - specificare che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

Come prevede la normativa è anche consentito effettuare segnalazioni anonime. Tuttavia, in tutti i canali di segnalazione previsti dalla Segnalazione interna, nel caso il Segnalante non fornisca le proprie generalità, viene messa in evidenza l'importanza invece di farlo, attraverso il seguente messaggio:

*“Le segnalazioni anonime verranno comunque prese in considerazione, ma potrebbero rendere più difficile l'accertamento della condotta illecita segnalata e, di conseguenza, l'adozione di provvedimenti efficaci.*

*Se invece scegli di identificarti, i tuoi dati saranno comunicati esclusivamente ai gestori della segnalazione, salvo tuo espresso consenso o nei casi previsti dalla legge. La tua decisione di rinunciare all'anonimato non avrà alcun impatto sulla protezione dei tuoi diritti come segnalante. Sarai legalmente protetto da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in seguito alla segnalazione di una condotta illecita.*

*Se scegli di identificarti, avrai anche la possibilità di fornire un metodo di contatto alternativo. “*

Chiunque, diverso dal Gestore, per errore del Segnalante nell'utilizzo dei canali ufficiali sopra indicati, riceva una Segnalazione di cui non è legittimato alla ricezione e alla gestione, deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro sette giorni al Gestore delle segnalazioni, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati.

#### **4.3.2 Segnalazione esterna**

Le Segnalazioni possono essere fatte anche attraverso il canale di Segnalazione Esterno.

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del Segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso uno dei canali interni, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno si esporrebbe a rischi di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la Piattaforma messa a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'indirizzo: [whistleblowing.anticorruzione.it](https://whistleblowing.anticorruzione.it)

### 4.3.3 Divulgazione pubblica

Le Segnalazioni possono essere fatte anche attraverso la Divulgazione Pubblica.

I Segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 4.4 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dal Gestore, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

Al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino tra le Violazioni da segnalare ai sensi della presente procedura (vedi Punto 4.2).

Chi effettua la Segnalazione è incoraggiato a rivelare la propria identità, avendo garanzia della riservatezza della sua identità sia in base alla presente Procedura, sia in base al D.lgs. 24/2023 (vedi Punto 4.3.1).

In ogni caso, la presente Procedura consente ai Destinatari di effettuare Segnalazioni anche in forma anonima. In tal caso, tuttavia, l'impossibilità di identificare il Segnalante, di chiedere informazioni o dare riscontro al Segnalante potrebbe compromettere l'indagine, oltre che le tutele previste dalla Procedura e dal D.lgs. 24/2023 a beneficio del Segnalante.

In particolare, la Segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione (tale previsione non si applica laddove il Segnalante desideri rimanere anonimo);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;

- 
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
  - se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
  - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
  - eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
  - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si garantisce che in ogni caso tutte le Segnalazioni ricevute saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura, nonché al D.lgs. 24/2023, non sono garantite e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

## **4.5 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Le attività del processo di gestione della Segnalazione, effettuate dal Gestore, sono descritte nei paragrafi che seguono.

### **4.5.1 Funzioni e poteri del Gestore delle Segnalazioni**

Il Gestore delle Segnalazioni è:

- AVVOCATO DANIELA SANDRI  
Ufficio Studio: via Mascheraio, 6 – Ferrara  
EMail: [daniela.sandri@towerlex.com](mailto:daniela.sandri@towerlex.com)  
Cell: 3331901324

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore sono:

- ricezione e verifica preliminare;
- valutazione e indagini;
- accertamento e chiusura.

#### **4.5.1.1 Ricezione e verifica preliminare**

Ricevute le Segnalazioni attraverso uno dei canali di segnalazione interna di cui al Punto 4.3.1 della presente Procedura, il Gestore avvia l'iter di verifica preliminare della Segnalazione effettuata dal Segnalante.

Successivamente, il Gestore:

- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la ammissibilità della Segnalazione.

---

In caso di Segnalazioni non anonime, nel momento in cui la comunicazione viene presa in carico oppure nel caso in cui la stessa necessiti di dettagli ulteriori per poter essere valutata, potrebbe essere necessario contattare e ascoltare direttamente il Segnalante.

Il Segnalante va in ogni caso informato dell'esito della Segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Si precisa che detto riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento delle stesse. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

#### 4.5.1.2 Valutazione e indagini

Per tutte le Segnalazioni ricevute e ritenute ammissibili, il Gestore è responsabile di:

- valutare le Segnalazioni, attivando le attività di accertamento e di *audit* ritenute necessarie e, laddove ritenuto, attivando il supporto delle funzioni di competenza ed eventualmente di società/consulenti esterni specializzati;
- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite relazioni o verbali intermedi o finali a completamento delle indagini svolte;
- archiviare le proprie relazioni o verbali e i documenti di supporto;
- se necessario, richiedere al Segnalante ulteriori informazioni od integrazioni documentali alla Segnalazione

Le verifiche riguardanti le Segnalazioni ricevute sono condotte nel pieno rispetto della legge e della regolamentazione aziendale applicabile.

Le decisioni del Gestore delle Segnalazioni possono concretarsi principalmente, a seconda dei casi, in archiviazioni senza rilievi o in raccomandazioni di azioni correttive.

E' sempre dovuta l'informativa tempestiva all'Organo Amministrativo, per l'adozione delle opportune azioni.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni effettua una valutazione preliminare del contenuto della stessa e conseguentemente:

- archivia le Segnalazioni (le motivazioni della decisione di archiviazione del Gestore sono formalizzate):
  - i. palesemente irrilevanti o comunque non ammissibili ai fini della presente Procedura, in quanto non rientranti nel suo campo di applicazione (ad esempio: Segnalazioni inviate da soggetti non legittimati; Segnalazioni che si riferiscono a Violazioni non incluse nella Procedura, ecc.);
  - ii. palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica.
- per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:
  - i. identifica, a seguito degli ulteriori approfondimenti, in quale ambito la Segnalazione rientra;
  - ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;

- iii. può richiedere alle funzioni di competenza oppure eventualmente a società/consulenti specializzati di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di audit, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

In questo caso è dovere del Gestore dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 e, in particolare, avvertire la Fondazione di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 12 D.lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/18.

Le valutazioni e le decisioni del Gestore sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal medesimo in apposita report o verbale indirizzato al Consiglio di Amministrazione e sono archiviate.

#### 4.5.1.3 Accertamento e chiusura

Il Gestore, raccolte anche le eventuali risultanze degli approfondimenti di indagine effettuati da funzioni della Fondazione e/o da terzi consulenti, provvederà con:

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori e ritenendo non fondata la stessa.
- il *reporting* per iscritto al Consiglio di Amministrazione, formulando eventuali raccomandazioni da fare al *management* delle aree/processi coinvolti, qualora il Gestore ravvisi un *fumus* di fondatezza della Segnalazione. Per *fumus* di fondatezza si intende la verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato.

Nel Report finale conclusivo che il Gestore trasmette al Consiglio di Amministrazione si darà conto anche degli interventi delle funzioni della Fondazione coinvolte nell'indagine o delle risultanze dell'attività dei consulenti esterni incaricati.

Il Consiglio di Amministrazione adotterà le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali. Il CdA potrà decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo e/o attivare direttamente un procedimento disciplinare e/o rivolgersi alle Autorità competenti.

In ogni caso, il Gestore Segnalazioni fornisce Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Si precisa che detto riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento delle stesse. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

#### 4.5.1.4 Collaborazione dei destinatari

Tutti i Destinatari della Procedura devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica. Nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;

- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica ed informare il Gestore di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimone;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

#### 4.6 MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del *management* delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Gestore in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nei *report* redatti a conclusione degli audit condotti.

Il Gestore, con il supporto della funzione interpellata per l'intervento di accertamento/audit, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plan*, informando il Consiglio di Amministrazione.

#### 4.7 REPORTING PERIODICO

Il Gestore predispone con cadenza semestrale il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni:

- pervenute nel periodo di riferimento,
- pervenute nel periodo di riferimento ma non ancora archiviate,
- archiviate nel periodo di riferimento.

Nel Rendiconto è riportato lo "*status*" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Il Rendiconto delle Segnalazioni è trasmesso all'Organo Amministrativo.

Ove ritenuto necessario, il Gestore informa tempestivamente l'Organo Amministrativo in relazione ad eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela della Fondazione, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne ed interne.

#### 4.8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura, dovessero emergere, a carico dei Destinatari Violazioni, la Fondazione può adottare provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il Gestore può essere sentito per un parere ai fini dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, delle norme interne, dei contratti in essere e, comunque, in genere, del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto qualora emergano:

- segnalazioni che si rivelano infondate se effettuate con dolo o colpa grave, nei limiti stabiliti dalla presente Procedura e dal D.lgs. 24/2023;

- violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- violazioni in genere.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti e la Fondazione ritenga di presentare denuncia/querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, ne darà notizia al Gestore. Il Gestore sarà tenuto informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare si fa riferimento alla normativa vigente ed ai documenti normativi aziendali.

#### **4.9 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

I Soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato, così come di qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione.

I "fascicoli segnalazione" sono archiviati e conservati dal Gestore, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, è conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

#### **4.10 RISERVATEZZA E ANONIMATO**

Le verifiche svolte a fronte di una Segnalazione sono riservate, il che significa che chi riceve una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti (Segnalanti e Segnalati e altri soggetti menzionati nella Segnalazione) e sui fatti segnalati, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- il Segnalante abbia acconsentito alla comunicazione delle proprie generalità;
- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
- in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, il Segnalante viene prontamente informato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge o dal D.lgs. 24/2023.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della Segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

---

La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti, e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nonché nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne.

Nell'ambito della presente Procedura è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. La Fondazione tratta le Segnalazioni anonime ricevute con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime. Tuttavia, in tali casi l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Fondazione di verificare quanto segnalato. Pertanto, la Fondazione incoraggia i soggetti che facciano delle Segnalazioni a rendersi sempre disponibili a rispondere ad eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata ed accurata.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona sia stata quella che ha fatto la Segnalazione, e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di ritorsione o danni derivanti dall'aver fatto una Segnalazione.

È tuttavia probabile che il ruolo del Segnalante emerga e risulti evidente a Terze Parti nel corso dell'investigazione. In tal caso, il Segnalante ha diritto di avvalersi delle garanzie, di cui al seguente Punto 4.11.

#### **4.11 DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE**

La Fondazione non tollera atti di ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati, posti in essere in ragione della Segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D.lgs. 24/2023) e che provoca o può provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al Segnalante;
- alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di Segnalazione (cd. Facilitatori);
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che abbiano con il Segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione, quale, a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

La Fondazione adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di azioni ritorsive.

Chiunque ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver effettuato una Segnalazione, è invitato a riferirlo immediatamente utilizzando un qualsiasi canale di Segnalazione disponibile. Eventuali casi di presunta ritorsione saranno oggetto di immediata ed accurata verifica.

Alla luce del medesimo divieto la Fondazione potrà adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari altresì nei confronti dei Segnalanti nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### **4.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Fondazione ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente e delle procedure *privacy* adottate dalla Fondazione.

#### **4.12.1 Soggetti autorizzati al trattamento**

Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/18 (nel seguito, anche "Codice Privacy").

#### **4.12.2 Minimizzazione dei dati**

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

#### **4.12.3 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Se la segnalazione è effettuata tramite la messaggistica vocale (vedi canale di segnalazione "2. Whistleblowing – Segnalazione vocale" al Punto 4.3.1), la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione/verbalizzazione a cura del Gestore. In caso di trascrizione/verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale/trascrizione mediante la propria sottoscrizione

Se la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### **4.12.4 Misure di sicurezza**

La Fondazione ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi del GDPR.

#### **4.12.5 Obblighi di riservatezza**

Si evidenzia che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

#### **4.12.6 Informativa**

La Fondazione rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, allegata alla presente procedura e disponibile sul sito istituzionale della Fondazione.

### **5. ALLEGATI**

- (I) Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR